

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1987

Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di  
procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. – Nella vigente disciplina del casellario giudiziale – quale risulta dalle modificazioni apportate al testo originario degli articoli 604, e 606 del codice di procedura penale del 1931 dalla legge 14 marzo 1952, n. 158, e dalla «novella» 18 giugno 1955, n. 517, – è prevista, dal secondo comma dell'articolo 604, la non iscrizione nel casellario giudiziale, tra l'altro, delle sentenze di non doversi procedere per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove.

La diversità di trattamento, ai fini della iscrizione o meno nel casellario giudiziale delle sentenze di non doversi procedere per

una delle tre cause suindicate, a seconda che sia intervenuta o meno sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove non appare agevolmente giustificabile sia sul piano razionale sia con riferimento al principio sancito dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla sentenza definitiva.

Si ponga mente, infatti, al caso di due imputati dello stesso fatto – reato ad essi addebitato in concorso –, uno dei quali soltanto sia stato condannato o assolto per insufficienza di prove con sentenza non definitiva priva dell'intervento di una delle tre cause estintive del reato previste dalla norma, mentre nei confronti dell'altro non sia stata

pronunciata alcuna sentenza nella fase del giudizio, per essere stata disposta la separazione del procedimento contro di lui per una delle cause (ad esempio, per legittimo impedimento a comparire all'udienza fissata per il dibattito) previste dall'ordinamento.

Delle due sentenze dichiarative dell'estinzione dello stesso reato è prescritta l'iscrizione nel casellario giudiziale soltanto di quella pronunciata nei confronti del primo imputato, anche se questo, per effetto di quanto dispone il secondo comma dell'articolo 152 del codice di procedura penale in ordine alle condizioni per una pronuncia di proscioglimento nel merito in presenza di una causa estintiva del reato (esistenza di prove le quali rendano evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato), non si è trovato, al pari dell'altro imputato, nelle condizioni migliori, a causa dell'attuale mancanza di prove evidenti della insussistenza o della non incriminabilità del fatto o della sua completa innocenza, per ottenere una sentenza pienamente assolutoria nel merito.

Anche se la Corte costituzionale - investita, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 604, secondo comma, del codice di procedura penale, relativamente all'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di non doversi procedere per amnistia che abbia fatto seguito a sentenza non irrevocabile di condanna - ha dichiarato, con sentenza 21 dicembre 1972, n. 182, la stessa questione non fondata, la disparità di trattamento sopra rilevata è innegabile, nè potrebbe essere giustificata con le esigenze di documentazione di rilevante interesse statistico, richiamate dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, sia perchè le dette esigenze di documentazione sussisterebbero indubbiamente anche rispetto alle sentenze dichiarative dell'estinzione del reato non precedute da

sentenze non irrevocabili di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove, sia perchè, assolvendo l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale la preminente ed esclusiva funzione di documentare i precedenti penali dell'imputato e di fornirne autentica ed ufficiale prova nel processo, non può escludersi che l'iscrizione di una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato possa influire sul concreto esercizio, da parte del giudice in un successivo processo, di alcuno dei suoi poteri discrezionali aventi - come quello attinente alla determinazione della pena -, tra gli altri, il parametro dei precedenti penali e giudiziari dell'imputato.

L'attuale disciplina comporta, inoltre, gravi conseguenze negative sul regolare funzionamento delle cancellerie della Corte di cassazione e delle corti di appello soprattutto in occasione dell'entrata in vigore di provvedimenti di amnistia.

L'elevatissimo numero di schede da compilare per l'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze dichiarative dell'estinzione del reato per amnistia, infatti, mette in crisi, fino a sfiorare il collasso, gli uffici di cancelleria, aggravando le difficoltà in cui essi sono costretti ad operare.

Il disegno di legge, che si ha l'onore di presentare all'esame e all'approvazione del Parlamento, tende appunto ad eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento di casi analoghi immanente nella disciplina attualmente vigente e ad ovviare agli inconvenienti avanti segnalati, mediante la soppressione, nella parte finale dell'attuale testo del secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale, della deroga alla regola della non iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze dichiarative di una delle cause estintive del reato indicate nella norma nel caso in cui sia intervenuta sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia».